

N. 161.405 di Repertorio N. 34.584 di Raccolta  
VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro addì trenta del mese di aprile alle ore undici in Milano nella casa in Via Ugo Bassi n. 4/b. Davanti a me Avvocato SERGIO TODISCO Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano.

E' personalmente comparso il signor

GABETTI ELIO, nato a Torino il giorno 1 luglio 1953, domiciliato per la carica a Milano, Via Ugo Bassi n. 4/b, dirigente, che interviene al presente atto nella sua qualità di Vice Presidente della società:

"GABETTI HOLDING S.p.A.", con sede in Milano, Via Ugo Bassi n. 4/b, capitale sociale Euro 19.200.000,00, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 81019220029, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 975958.

Detto Componente della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara di volere col mio consenso rinunciare all'assistenza dei testimoni e nella veste di cui sopra richiede me Notaio di ricevere in atto pubblico il verbale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della società suddetta convocata con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Foglio delle Inserzioni n. 70 del 24.03.2004 a pagina 25, nonché sui quotidiani "MF" e Finanza e Mercati del 30/03/2004, con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. Relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; bilancio al 31 dicembre 2003 e deliberazioni relative;

2. Conferimento dell'incarico di revisione contabile dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati relativi agli esercizi al 31 dicembre 2004, 2005 e 2006, e dell'incarico per la revisione contabile limitata delle relazioni semestrali al 30 giugno 2004, 2005 e 2006; determinazione dei relativi compensi.

Parte straordinaria:

3. Adozione di un nuovo testo di Statuto sociale.

Ed io Notaio aderendo alla richiesta do atto di quanto segue.

Sono presenti gli amministratori Signori Elio Gabetti, Maurizio BENASSI, Luciano CIAMPI, Ugo GIORDANO, Luisa JONA CELESIA, Marco SERTORIO e Colin VINCENT nonché i sindaci Signori Alberto DONNET, presidente del collegio, Giuseppe DEIURE e Massimo MERONI; sono in questo momento sono presenti, in proprio o per delega n. 6 (sei) azionisti rappresentanti n. 22.835.723 (ventiduemilioniottocentotrentacinquemilasettecentoventitre)

azioni ordinarie depositate ai sensi di legge, sul totale delle numero trentaduemilioni di azioni ordinarie emesse del valore nominale di euro 0,60 (zero virgola sessanta) cadauna, pari al 71,36% (settantuno virgola trentasei per cento) del

capitale sociale.

Prende la parola il Vice Presidente: "Signori azionisti, sono il vice presidente del consiglio Elio GABETTI; essendo il presidente cav. Giovanni GABETTI lievemente indisposto lo stesso mi ha chiesto di presiedere in sua vece l'odierna assemblea.

Pongo, quindi, in votazione tale proposta:

- chi è favorevole alzi la mano
- chi è contrario alzi la mano
- chi si astiene alzi la mano"

La proposta è approvata alla unanimità.

Riprende la parola il Presidente: "Dichiaro pertanto l'assemblea validamente costituita in prima convocazione e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno; dichiaro inoltre che nessun azionista ha esercitato il diritto di voto per corrispondenza.

Vi informo che:

- l'elenco nominativo dei soci che partecipano all'assemblea in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà allegato sotto la lettera "A" al verbale dell'assemblea stessa ai sensi dell'articolo 85 del regolamento CONSOB n. 11971. L'elenco riporterà, inoltre, il socio delegante, in caso di delega, nonché gli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, e i voti espressi per corrispondenza;

- sono stati regolarmente espletati nei confronti della CONSOB gli adempimenti informativi di cui all'articolo 92 del regolamento n° 11971 e non sono pervenute richieste di chiarimenti ed osservazioni da parte della CONSOB stessa;

- è in funzione in sala un impianto di registrazione avente l'esclusivo scopo di facilitare il compito di verbalizzazione.

Vi comunico che i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro Soci, integrato dalle comunicazioni ricevute, ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico, e da altre informazioni a disposizione sono:

	Numero di azioni	Percentuale di Partecipazione
GABETTI Giovanni	8.913.365	27,854%
GABETTI Elio	4.439.996	13,875%
BARCLAYS	6.400.000	20,000%
LA GAIANA Spa	3.204.502	10,014%

Inoltre, Vi comunico che sono state dematerializzate e, quindi, risultano presso Monte Titoli, n. 31.999.993 (trentunomilioninovecentonovantanovemilanovecentonovantatre) azioni pari al 99,99998% (novantanove virgola novantanovemilanovecentonovantotto per cento) delle azioni ordinarie emesse, ai sensi della delibera CONSOB n. 11768; la società provvederà ad annotare a Libro Soci i nominativi degli azionisti depositanti

tanti secondo le disposizioni legislative vigenti.

Segnalo che la società al 29 aprile 2004 non possedeva azioni proprie.

Dichiaro che:

- consta l'esistenza di un patto parasociale di cui all'articolo 122 del D.Lgs. 58/98 stipulato fra LA GAIANA S.p.a. ed Elio GABETTI che sancisce vicendevoli obblighi di prelazione e covendita sulle azioni Gabetti Holding Spa detenute;

- è stata verificata la rispondenza delle deleghe alla norma dell'articolo 2372 del codice civile;

Vi prego, qualora vi assentiate, di consegnare la scheda a Vostre mani agli incaricati all'ingresso.

Passo ora a trattare il primo argomento posto all'ordine del giorno della parte ordinaria.

Preciso che - al fine di essere esonerati dalla pubblicazione della relazione relativa al 4° trimestre 2003 - in conformità al disposto dell'articolo 82 del regolamento CONSOB n° 11971, il progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato sono stati resi disponibili presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Faccio, inoltre, presente che il bilancio al 31 dicembre 2003 della GABETTI HOLDING S.p.a. con i relativi allegati, i bilanci di tutte le società controllate ed il bilancio consolidato del gruppo con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione, la relazione annuale in materia di Corporate Governance e la relazione degli amministratori all'assemblea straordinaria, sono rimasti depositati presso la sede della società durante i quindici giorni che hanno preceduto l'assemblea.

Dichiaro, inoltre, che il fascicolo contenente le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, il bilancio dell'esercizio 2003 della società ed il bilancio consolidato, gli allegati previsti dalla normativa vigente, la relazione della società di revisione, e la relazione degli amministratori all'assemblea straordinaria, è stato consegnato a tutti gli intervenuti. Tale documentazione, in ottemperanza agli articoli 77 e 96 del regolamento CONSOB n° 11971 verrà inviata alla CONSOB stessa ed alla BORSA ITALIANA e sarà depositata presso la sede sociale, nei termini previsti, a disposizione del pubblico.

E' stato, inoltre, consegnato agli intervenuti il regolamento dell'assemblea.

In ottemperanza a quanto richiesto al punto D.1.1) della comunicazione CONSOB DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996 comunico che la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.a. ha impiegato circa n. 140 (centoquaranta) ore per un corrispettivo di Euro 10.800,00 (diecimilaottocento virgola zero zero) per la revisione del bilancio civilistico della GABETTI

HOLDING S.p.a. e n. 110 (centodieci) ore per un corrispettivo di euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero) per la revisione del bilancio consolidato del Gruppo.

Inoltre le ore impiegate per l'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sono state circa 32 (trentadue) ed il corrispettivo fatturato è stato di euro 3.200,00 (tremiladuecento virgola zero zero)."

Interviene il Rag. Aldo Crippa che rappresenta n. 11.992.867 (undicimilioninovecentonovantaduemilaottocentosessantasette) azioni e propone che venga omessa la lettura delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, con il consenso dei sindaci, e del bilancio, salvo per la proposta di destinazione dell'utile contenuta a pagina 102 (centodue) del fascicolo distribuito agli intervenuti.

Riprende la parola il presidente: "Metto ai voti la proposta di omissione della lettura delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e del bilancio, salvo per quanto riguarda la proposta di destinazione dell'utile.

Chi approva alzi la mano

Chi non approva alzi la mano

Chi si astiene alzi la mano".

La proposta è approvata a maggioranza con numero 22.835.363 (ventiduemilioniottocottotrentacinquemilatrecentosessantatre) voti favorevoli, astenuto il socio Giacomo Marcinnò con numero 360 (trecentosessanta) azioni.

Su invito del Presidente, il dottor Maurizio Benassi da quindi lettura della proposta di ripartizione dell'utile di esercizio: "Signori azionisti,

nell'invitarvi ad approvare il bilancio in rassegna, Vi proponiamo di destinare l'utile di €. 1.580.255,00 come segue:

- per il 5% alla riserva legale € 79.013

- alla riserva straordinaria € 221.242

- agli azionisti in ragione di Euro 0,04 (zero virgola zero quattro) per ognuna delle numero 32.000.000 (trentadue milioni) di azioni in circolazione aventi diritto alla data odierna

€ 1.280.000

€ 1.580.255

Vi proponiamo di porre in pagamento il dividendo suddetto, il cui importo è soggetto a variazione in relazione alla consistenza delle azioni proprie in portafoglio, a partire dal 20 maggio 2004."

Riprende la parola il presidente: "Dichiaro aperta la discussione sulla relazione sulla gestione e sul bilancio al 31 dicembre 2003 della società; prego chi desidera intervenire di dare il proprio nominativo. Richiamo, in proposito, le disposizioni contenute nel regolamento dell'assemblea e, in particolare, negli articoli 6, 7 e 8 del regolamento stesso.

Preciso che verrà data risposta a tutte le domande al termine degli interventi.

Visto che nessuno chiede la parola, metto in votazione la re-

lazione sulla gestione e il bilancio al 31 dicembre 2003, nonché la proposta di destinazione dell'utile di esercizio contenuta nella relazione sulla gestione.

Richiedo a chi si trova in carenza di legittimazione al voto, ai sensi degli articoli 120 e 121 del Testo Unico, di farlo presente.

Visto che nessuno interviene ritengo che non sussistano carenze di legittimazione al voto.

Do atto che in questo momento sono presenti in proprio o per delega numero 6 (sei) azionisti rappresentanti numero 22.835.723 (ventiduemilioniottocentotrentacinquemilasettecentoventitre) azioni ordinarie aventi diritto di voto pari al 71,36% (settantuno virgola trentasei per cento) del capitale sociale.

Passiamo, quindi, alla votazione.

Chi approva alzi la mano

Chi non approva alzi la mano

Chi si astiene alzi la mano"

La relazione sulla gestione, il bilancio al 31 dicembre 2003, nonché la proposta di destinazione dell'utile di esercizio vengono approvati all'unanimità.

Riprende la parola il Presidente: "Passo ora alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea.

Signori azionisti,

con la certificazione del bilancio al 31 dicembre 2003 si è compiuto il 2° triennio di revisione da parte di PricewaterhouseCoopers.

Il conferimento dell'incarico di revisione contabile dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati relativi agli esercizi al 31 dicembre 2004, 2005 e 2006, nonché di revisione limitata delle relazioni semestrali al 30 giugno 2004, 2005 e 2006, dovrà essere deliberato ai sensi dell'articolo 159 del D.Lgs. 58/1998 dalla presente assemblea.

Invito ora il presidente del collegio sindacale a dare lettura del parere redatto ai sensi del precitato art. 159 e dell'articolo 80 del regolamento CONSOB n° 11971 sulla proposta della società di revisione PricewaterhouseCoopers."

Il dottor Alberto Donnet dà lettura del parere del collegio sindacale sulla proposta della società di revisione PricewaterhouseCoopers.

Riprende la parola il presidente: "Dichiaro aperta la discussione sulla proposta di incarico di revisione da conferire alla PricewaterhouseCoopers S.p.a. .

Visto che nessuno chiede la parola, metto in votazione la proposta della PricewaterhouseCoopers S.p.a..

Richiedo a chi si trova in carenza di legittimazione al voto, ai sensi degli articoli 120 e 121 del D.Lgs n. 58/1998, di farlo presente.

Visto che nessuno interviene ritengo che non sussistano carenze di legittimazione al voto.

Do atto che in questo momento sono presenti in proprio o per delega n. 6 (sei) azionisti rappresentanti numero 22.835.723 (ventiduemilionioctocentotrentacinquemilasettecentoventitre) azioni ordinarie aventi diritto di voto pari al 71,36% (settantuno virgola trentasei per cento) del capitale sociale. Passiamo, quindi, alla votazione.

Chi approva alzi la mano

Chi non approva alzi la mano

Chi si astiene alzi la mano"

La proposta è approvata all'unanimità.

Riprende la parola il Presidente: "Passo ora allo svolgimento dell'argomento posto all'ordine del giorno della parte straordinaria.

Invito, quindi, il dottor Maurizio BENASSI a dare lettura della relazione illustrativa degli amministratori all'assemblea straordinaria."

Il Rag. Aldo Crippa propone di soprassedere alla lettura della relazione del consiglio di amministrazione essendo stata la stessa distribuita in copia a tutti i presenti.

Riprende la parola il presidente: "Metto ai voti la proposta di omissione della lettura della relazione degli amministratori.

Chi approva alzi la mano

Chi non approva alzi la mano

Chi si astiene alzi la mano"

La proposta è approvata all'unanimità.

Riprende la parola il Presidente: "Do ora la parola al dottor Alberto DONNET affinché esprima il parere del collegio sindacale in ordine alle proposte modifiche dello statuto."

Il dottor Alberto Donnet, esaminata la relazione degli amministratori, a nome del Collegio sindacale, esprime parere favorevole in ordine al testo dello statuto sottoposto all'approvazione dell'assemblea, precisando che non sono emerse, nel corso delle conversazioni intercorse con funzionari della CONSOB, osservazioni al riguardo delle modifiche proposte.

Il Presidente prima di aprire la discussione invita me Notaio a dare lettura dell'ordine del giorno deliberativo, ed io Notaio, aderendo alla richiesta do lettura dell'

#### ORDINE DEL GIORNO DELIBERATIVO

"L'assemblea straordinaria degli azionisti della Gabetti Holding S.p.a.:

- esaminate e discusse le proposte modifiche statutarie;
- preso atto del parere favorevole espresso dal collegio sindacale

delibera

1) di modificare gli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 dello statuto sociale come indicato nella relazione illustrativa degli amministratori;

2) di approvare, conseguentemente, il nuovo testo dello statu-

to sociale, formato sempre da numero 26 (ventisei) articoli, che si trova allegato alla relazione illustrativa degli amministratori, con la evidenziazione delle parti eliminate in quello vigente, mediante sottolineatura, e delle variazioni apportate in quello proposto mediante scritturazione in grassetto.

Riprende la parola il presidente: "Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche statutarie proposte ed invito chi desidera intervenire a dare il proprio nominativo.

Visto che nessuno chiede la parola, metto in votazione l'ordine del giorno deliberativo letto dal notaio.

Richiedo a chi si trova in carenza di legittimazione al voto, ai sensi degli articoli 120 e 121 del Testo Unico, di farlo presente.

Visto che nessuno interviene ritengo che non sussistano carenze di legittimazione al voto.

Do atto che in questo momento sono presenti in proprio o per delega n. 6 (sei) azionisti rappresentanti numero 22.835.723 (ventiduemilionioctocentotrentacinquemilasettecentoventitre) azioni ordinarie aventi diritto di voto pari al 71,36% (settantuno virgola trentasei per cento) del capitale sociale.

Passiamo, quindi, alla votazione.

Chi approva alzi la mano

Chi non approva alzi la mano

Chi si astiene alzi la mano"

Il nuovo Statuto viene approvato all'unanimità.

Null'altro essendovi a deliberare il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore undici e trentacinque.

L'elenco nominativo dei soci che hanno partecipato all'assemblea in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni e il nuovo testo dello Statuto sociale adottato rispettivamente allegati sotto le lettere "A" e "B" sono stati firmati dal Comparente con me Notaio.

Il Comparente dispensa me Notaio dalla lettura dell'allegato "A".

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia, da me letto, unitamente all'allegato Statuto, al Comparente che lo approva.

Consta questo atto di quattro fogli di cui occupa pagine tredici e ventitre righe della presente.

Firmato: Elio Gabetti - Avv. Sergio Todisco Notaio

ALLEGATO AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
DELLA GABETTI HOLDING SPA  
DEL 30 APRILE 2004

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA

SOCI	AZIONI	AZ. DELEGA	TOT. AZIONI
1 Gabetti Giovanni		8.913.365	8.913.365
2 Gabetti Elio		4.439.996	4.439.996
3 La Gaiana S.p.A.		3.079.502	3.079.502
4 Marcinnò Giacomo	360		360
5 Piccole Partecipazioni S.p.A.	2.500		2.500
6 Barclays Bank		6.400.000	6.400.000
TOTALE N. 6 AZIONISTI	2.860	22.832.863	22.835.723
PERCENTUALI	0,009%	71,353%	71,362%

Il sottoscritto attesta la veridicità dell'elenco sopra riportato.

IL PRESIDENTE

  
(Dott. Elio Gabetti)





Allegato "B" al n. 161.405/34.584 di Repertorio  
STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1

E' costituita una società per azioni denominata "Gabetti Holding S.p.a."

Articolo 2

La società ha sede in Milano.

Possono istituirsi, modificarsi e sopprimersi sedi secondarie, succursali, filiali e dipendenze di ogni genere sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 4

La società ha per oggetto:

- l'acquisto di quote, azioni e partecipazioni di società o enti di qualsivoglia natura in Italia e all'estero;
- il finanziamento e il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario esclusivamente a favore delle società o enti nei quali partecipa, nonché la prestazione di servizi nei confronti delle stesse;
- la compravendita e il possesso di titoli pubblici e privati, nonché la gestione di quelli di sua proprietà.

Essa può compiere qualunque operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare e di credito funzionalmente connessa alla realizzazione dell'oggetto sociale, restando espressamente escluse le attività di raccolta del risparmio, nonché le altre attività per le quali la legge richiede apposite autorizzazioni od iscrizioni.

La società può concedere fidejussioni, avalli e altre garanzie in genere, reali e non, a favore e nell'interesse delle società o enti nei quali partecipa.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 5

Il capitale sociale è di euro 19.200.000,00 (diciannovemilioniduecentomila virgola zero zero) suddiviso in 32.000.000 (trentaduemilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,60 (zero virgola sessanta) cadauna.

Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, nonché mediante l'assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 C.C., di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società e da società controllate.

Articolo 6

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Consentendole la legge, e se interamente liberate, possono essere convertite al portatore e viceversa a scelta e spese dell'azionista; le azioni sono indivisibili e la società non riconosce che un solo azionista per ciascuna di esse.

#### Articolo 7

Ogni azione dà diritto a un voto. La società può emettere categorie di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie, fatta esclusione per quelle a voto plurimo, nonché obbligazioni nei modi e nei termini di legge.

#### ASSEMBLEA

#### Articolo 8

L'assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, fermo il disposto dell'art. 2437 Codice Civile.

#### Articolo 9

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera sugli argomenti di cui all'articolo 2364 Codice Civile e deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta (180) giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione tutte le volte che si renda necessario assumere deliberazioni ai sensi dell'art. 2365 Codice Civile e in ogni altro caso previsto dalla legge.

#### Articolo 10

L'assemblea è convocata presso la sede sociale od in altro luogo, ed anche all'estero purché nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nei termini fissati dalla legge.

#### Articolo 11

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno esibire, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 24.02.1998, n° 58, la certificazione di cui alla delibera Consob n. 11768 del 23.12.1998, e successive modificazioni, attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata, recante l'indicazione del diritto sociale esercitabile, che deve essere rilasciata dall'intermediario almeno due giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea a norma dell'articolo 2372 Codice Civile.

La sollecitazione e la raccolta delle deleghe di voto sono disciplinate dagli artt. 137 e seguenti del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, in deroga all'art. 2372 C.C..

#### Articolo 12

Per la regolare costituzione dell'assemblea sia ordinaria, sia straordinaria, si fa riferimento alle norme di legge.

L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole delle maggioranze previste dalla legge.

L'assemblea straordinaria delibera validamente, in prima, seconda e terza convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale presente in assemblea.

Lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria è disciplinato da apposito regolamento approvato con deliberazione dell'assemblea ordinaria.

#### Articolo 13

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dal vice presidente o, in difetto, dalla persona designata dalla maggioranza del capitale intervenuto.

Il presidente è assistito da un segretario o da un notaio e, occorrendo, da due scrutatori, nominati dall'assemblea. Il presidente e il segretario o il notaio devono sottoscrivere il verbale assembleare ai sensi dell'articolo 2375 Codice Civile.

#### AMMINISTRAZIONE

#### Articolo 14

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri, anche non soci, variabile da sette a nove giusta deliberazione assembleare.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati - in numero, per ogni lista, pari al numero massimo di amministratori che dovranno comporre il consiglio - sono elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti a un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Gli amministratori uscenti sono rieleggibili.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di

incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

- 1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tre amministratori qualora il consiglio sia composto di sette membri, quattro amministratori qualora il consiglio sia composto di otto membri e cinque amministratori qualora il consiglio sia composto di nove membri;
- 2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due amministratori;
- 3) dalla terza lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due amministratori.

In caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio.

Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti gli amministratori elencati in tale lista. Qualora vengano proposte solo due liste, gli amministratori che dovrebbero essere tratti dalla terza lista sono tratti dalla prima lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti.

Ove venga meno un amministratore, ad esso subentrerà il primo candidato elencato nella stessa lista cui apparteneva l'amministratore che deve essere sostituito, dopo l'ultimo candidato eletto.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio decadrà dalla carica senza diritto a risarcimento alcuno. Il consiglio di amministrazione provvederà alla sollecita convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

#### Articolo 15

Il consiglio, qualora non vi provveda l'assemblea, elegge nel proprio seno un presidente e, eventualmente, uno o più vice presidenti ed un segretario, quest'ultimo anche non amministratore.

Il consiglio può nominare anche uno o più direttori generali.

#### Articolo 16

Al consiglio di amministrazione sono conferiti tutti i più ampi poteri sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione e disposizione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva inderogabilmente all'assemblea dei soci.

Sono, inoltre, attribuite alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti:

\* la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del

C.C.;

\* l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

\* gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;

\* il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

#### Articolo 17

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri a norma dell'articolo 2381 Codice Civile determinando i limiti della delega.

Il consiglio di amministrazione e, per esso, il presidente del consiglio, i vice presidenti e gli amministratori delegati possono nominare e revocare direttori e procuratori per taluni atti o categorie di atti, entro i limiti dei poteri agli stessi conferiti.

#### Articolo 18

La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al presidente del consiglio di amministrazione, ai vice presidenti e agli eventuali amministratori delegati e ai direttori generali, anche separatamente e disgiuntamente l'uno dall'altro, nei limiti della delega loro conferita; ai sensi dell'art. 2384 Codice Civile il potere di rappresentanza è generale.

#### Articolo 19

Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente, un vice presidente o un amministratore delegato lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da tre amministratori.

Il consiglio può, inoltre, essere convocato, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, da almeno due membri del collegio sindacale.

Il consiglio dovrà riunirsi con periodicità almeno trimestrale onde consentire agli amministratori di riferire tempestivamente al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.

Le convocazioni del consiglio sono fatte a mezzo del telegrafo, del telefax o di lettera raccomandata da spedire o consegnare a tutti gli amministratori e sindaci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con un preavviso non inferiore alle ventiquattro ore anche a mezzo del telefono.

Le riunioni del consiglio potranno essere tenute anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea.

Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo

reale alla discussione degli argomenti affrontati. In tal caso il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo ove si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Per la validità della costituzione del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica i quali deliberano a maggioranza assoluta, salvo quanto disposto di seguito; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.

Delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione viene redatto, a cura del segretario, verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso, costituisce prova idonea dello svolgimento della riunione e delle deliberazioni assunte.

In deroga a quanto sopra previsto in tema di quorum costitutivi e deliberativi, sulle seguenti materie, che non saranno delegabili, il consiglio di amministrazione delibererà con il voto favorevole degli 8/10 (otto decimi) degli amministratori in carica, restando inteso che, qualora il predetto quoziente desse un risultato decimale, lo stesso sarà arrotondato al numero intero superiore:

I) acquisizione, trasferimento o disposizione, sotto qualsiasi forma, di partecipazioni, aziende o rami d'azienda ovvero acquisto, trasferimento o concessione in licenza di marchi d'impresa;

II) costituzione di società, joint-venture o altre entità e realizzazione, sotto qualsiasi forma, di partnership o alleanze strategiche, ad esclusione di quelle di carattere temporaneo finalizzate all'effettuazione di operazioni di consulenza immobiliare e/o intermediazione immobiliare;

III) compimento di operazioni di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, anche a livello di gruppo, nonché sottoscrizione di accordi non rientranti nell'ambito dell'attività svolta dalla società;

IV) assunzione di mutui e finanziamenti, sotto qualsiasi forma, di importo eccedente €. 5.164.569,00 e prestazione di garanzie reali o personali, fidejussioni, lettere di patronage o altro tipo di impegno in relazione ad obbligazioni della società o di sue controllate di importo eccedente Euro 5.164.569,00;

V) delega di poteri per l'esercizio dei diritti di voto nelle assemblee delle controllate della società;

VI) sottoposizione delle materie suelencate all'esame dell'assemblea ordinaria.

Ai fini del calcolo delle soglie di rilevanza indicate sopra serie di operazioni aventi il medesimo oggetto o tra esse funzionalmente collegate saranno considerate come un'unica operazione.

COLLEGIO SINDACALE

## Articolo 20

Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati - cinque per ogni lista - sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti a un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate della Gabetti Holding S.p.a., o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatto menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e uno supplente;

2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio.  
Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti, a maggioranza relativa, sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e, sindaci supplenti, il quarto ed il quinto candidato.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere, ai sensi di legge, alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi, qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire il sindaco effettivo e/o quello supplente designati dalla minoranza, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, scegliendoli nella lista di cui facevano parte i sindaci da sostituire.

#### BILANCIO

##### Articolo 21

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

##### Articolo 22

Il consiglio di amministrazione provvede, nei termini di legge, alla redazione del bilancio di esercizio ed ai connessi adempimenti ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

##### Articolo 23

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea sono ripartiti come segue:

- almeno il cinque per cento alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale
- il rimanente a disposizione dell'assemblea per le destinazioni ritenute più opportune.

##### Articolo 24

Il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della gestione, può deliberare la distribuzione di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, in conformità alle disposizioni di legge.

#### LIQUIDAZIONE

##### Articolo 25

In ogni caso di scioglimento della società l'assemblea degli azionisti determina le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri e il compenso.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato e previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Firmato: Elio Gabetti - Avv. Sergio Todisco Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.

Atto registrato a Milano 5 il 7 maggio 2004.